

CHIARIMENTO N. 12

Quesito: Il Disciplinare di gara attribuisce punti tecnici per i sub-criterio B2-B3-B4-B5 “possesso di certificazioni abilitativa dei tecnici manutentori”.

Con DM del 01.09.2021 “Decreto Controlli” il Ministero degli Interni ha regolamentato la materia delle abilitazioni per gli addetti manutentori antincendio che deve essere rilasciata solo da apposite Commissioni istruite dai Comandi dei Vigili del Fuoco unici soggetti deputati al rilascio della Certificazione di Tecnico Manutentore Qualificato Antincendio.

Si richiede di precisare cosa si intende per “certificazione con abilitazione attestata da Enti preposti”; difatti con apposito Decreto del 15.09.2022 (G.U. del 24.09.2022), del 31.08.2023 (G.U. del 11.09.2023) e da ultimo del 13.09.2024 è stato prorogato al “25.09.2025” il termine per l’entrata in vigore dell’art.4 del D.M. 01.09.2021 “qualificazione di tecnico manutentore”.

Tutto quanto riportato con il DM Controlli tutte le certificazioni rilasciate da Enti Terzi non hanno alcun valore abilitativo.

Risposta

I sub criteri B2-B3-B4-B5 prevedono la presenza di tecnici aventi la certificazioni UNI 9994-1, UNI 11473, UNI ISO 11224, UNI 12845, che vengono rilasciate da gli organismi di certificazione accreditati.

L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria e non afferisce alle disposizioni di cui al DM del 01.09.2021 e smi.